

ECRI

European Commission against Racism and Intolerance
Commission européenne contre le racisme et l'intolérance

CRI (98) 48
Version italienne
Italian version

Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza

Approccio paese per paese
dell'ECRI:

RAPPORTO SULL'ITALIA

Strasburgo, 15 giugno 1998



COUNCIL OF EUROPE CONSEIL DE L'EUROPE

Visitate il nostro web site: www.coe.int/ecri

INTRODUZIONE

La Commissione Europea contro il Razzismo e l'Intolleranza è stata creata nel 1994 su iniziativa del primo vertice dei capi di stato e di governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa al fine di combattere i crescenti problemi di razzismo, xenofobia, antisemitismo ed intolleranza che rappresentano una minaccia per i diritti umani ed i valori democratici in Europa. I membri dell'ECRI sono stati scelti per la loro riconosciuta competenza nel trattare questioni relative al razzismo e all'intolleranza.

All'ECRI è stato affidato il compito di esaminare e valutare l'efficacia delle misure legislative e politiche nonché di altre misure destinate a combattere il razzismo e l'intolleranza negli Stati membri; di stimolare l'azione in materia a livello locale, nazionale ed europeo; di elaborare raccomandazioni di politica generale indirizzate agli Stati membri; di esaminare gli strumenti giuridici internazionali applicabili in questo campo al fine, se necessario, di un rafforzamento degli stessi.

Parte delle attività sviluppate dall'ECRI nell'ambito dell'attuazione del proprio mandato consiste nel suo approccio "paese per paese" che permette all'ECRI di analizzare la situazione di ciascuno Stato membro per fornire ai governi delle proposte utili e concrete.

Il procedimento adottato per la preparazione dei rapporti specifici per paese può essere riassunto nel modo seguente:

- a. La raccolta preliminare delle informazioni e la preparazione dei testi contenenti le bozze preliminari dei rapporti sono effettuate in gruppi di lavoro ristretti dell'ECRI. Le fonti d'informazione utilizzate sono diverse e comprendono, tra l'altro, le risposte fornite dai governi ad un questionario inviato dall'ECRI, l'apporto dei membri nazionali dell'ECRI, le informazioni sulle varie legislazioni nazionali raccolte per l'ECRI dall' Istituto Svizzero di Diritto Comparato¹, informazioni provenienti da diverse organizzazioni non governative internazionali e nazionali, varie pubblicazioni, nonché i mezzi di comunicazione di massa.
- b. L'ECRI esamina e discute in sessione plenaria la bozza preliminare del rapporto relativo a ciascun paese ed adotta un progetto di rapporto.
- c. Il progetto di rapporto è trasmesso al relativo governo in vista di un procedimento di dialogo confidenziale che si svolge attraverso un agente nazionale di contatto designato dal governo. Il progetto di rapporto è quindi nuovamente esaminato ed eventualmente modificato alla luce delle osservazioni fornite da questi.

¹ *Il rapporto compilato dall'Istituto Svizzero di Diritto Comparato (rif: CRI (97)38) riguardante la legislazione in materia negli Stati membri del Consiglio d'Europa è disponibile presso il Segretariato dell'ECRI.*

- d. Il rapporto viene quindi adottato in forma definitiva dall'ECRI in sessione plenaria e trasmesso al governo del paese in questione attraverso il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Decorsi due mesi dalla sua trasmissione, il rapporto viene reso pubblico, salva espressa opposizione del governo del paese in questione.

Una prima serie di rapporti specifici "paese per paese" dell'ECRI è stata resa pubblica nel settembre del 1997 e una seconda serie nel marzo del 1998². Una terza serie di rapporti è stata trasmessa ai governi dei relativi paesi in aprile 1998 ed è di conseguenza ora resa pubblica³.

Il seguente rapporto contiene l'analisi e le proposte dell'ECRI riguardanti l'Italia.

Occorre segnalare che l'ECRI svolge un lavoro "paese per paese" preparando dei rapporti per l'insieme dei quaranta Stati membri del Consiglio d'Europa. Questa seconda serie di rapporti, il cui procedimento è stato completato in gennaio 1998, sarà progressivamente seguita da altre serie di rapporti relativi ai restanti Stati membri del Consiglio d'Europa. L'ordine nel quale vengono compilati i rapporti non ha alcun significato, poiché si tratta semplicemente dei primi ad essere terminati. La conclusione dell'insieme dei primi quaranta rapporti paese per paese è prevista entro la fine del 1998.

La pubblicazione di questo rapporto rappresenta un punto di partenza per un dialogo continuo ed attivo tra l'ECRI e le autorità di ciascuno Stato membro, al fine di individuare delle soluzioni ai problemi di razzismo ed intolleranza a cui l'Europa deve far fronte. L'ECRI sarà parimenti lieta di ricevere i contributi delle organizzazioni non governative e di altre istituzioni attive in questo campo per fare in modo che il lavoro da essa svolto sia il più costruttivo ed utile possibile.

* * *

Per ulteriori informazioni riguardanti il lavoro della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ed altre attività del Consiglio d'Europa in questo campo, si prega di rivolgersi a:

**Segretariato dell'ECRI
Direzione dei Diritti dell'Uomo
Consiglio d'Europa
F - 67075 STRASBOURG Cedex
Tel: + 33 (0) 3 88 41 29 64
Fax: + 33 (0) 3 88 41 39 87
E-mail: combat.racism@coe.int**

² *Le due prime serie comprendono i rapporti riguardanti il Belgio, la Repubblica ceca, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Islanda, l'Irlanda, il Liechtenstein, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, la Norvegia, la Polonia, San Marino, la Slovenia e la Svizzera.*

³ *Rapporti riguardanti la Bulgaria, la Francia, l'Italia, l'Olanda, il Portogallo e la Slovacchia.*

Introduzione

L'unificazione dell'Italia è intervenuta alla fine del XIX° secolo. Come previsto dalla Costituzione adottata dopo la seconda guerra mondiale, la penisola comprende oggi venti regioni autonome, che sono caratterizzate da notevoli diversità. Esistono nel paese numerosi gruppi di minoranze.

Nel passato, il numero di incidenti razzisti è stato in Italia relativamente basso rispetto a certi altri paesi europei, ma nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un aumento di questo fenomeno. La questione dell'immigrazione, e soprattutto dell'immigrazione clandestina, è particolarmente acuta in Italia, situata geograficamente in prossimità di paesi che nel corso degli ultimi anni hanno conosciuto una forte emigrazione. Recentemente, i problemi sociali ed economici hanno condotto ad un aumento degli atti di violenza e di intolleranza, non solo tra il nord e il sud del paese, ma ugualmente nei confronti di coloro che non sono cittadini italiani, soprattutto gli extracomunitari, la cui situazione è spesso aggravata dalla mancanza di permessi di soggiorno in regola. La questione del federalismo o della secessione, sollevata dalla Lega Nord, rende la situazione ancora più complessa. Benché la legislazione italiana contenga delle disposizioni contro il razzismo e l'intolleranza, il fenomeno del razzismo è molto difficile da controllare quando si abbina alle difficoltà cui si è accennato. Inoltre (e in special modo anteriormente alla legge 205 del 1993, che ha previsto dei provvedimenti urgenti contro il razzismo, la discriminazione etnica e religiosa), l'assenza di una reazione rapida ed appropriata da parte delle autorità giudiziarie contro gli autori di atti di razzismo e di intolleranza può aggravare tali problemi. E' quindi indispensabile adottare un certo numero di misure atte ad evitare che la spirale del razzismo e dell'intolleranza divenga incontrollabile.

⁴

Nota: Qualsiasi eventuale sviluppo della situazione intervenuto dopo il 13 giugno 1997 non viene trattato nell'analisi qui appresso e le conclusioni e le proposte ivi contenute non ne tengono conto.

Tra i settori chiave individuati dall'ECRI, meritano una particolare attenzione:

- la necessità di una maggiore sensibilizzazione contro l'intolleranza, specialmente presso i giovani;
- la necessità di una reazione più rapida ed appropriata delle autorità giudiziarie in casi di atti di violenza legati al razzismo e alla xenofobia, soprattutto se sono stati commessi da parte delle forze dell'ordine;
- una maggiore costanza ed efficacia nell'applicazione della legislazione finalizzata a combattere il razzismo e l'intolleranza;
- la possibilità di istituire un organismo specializzato per combattere il razzismo e l'intolleranza;
- un miglioramento della collaborazione tra lo Stato, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni non governative in materia di assistenza agli immigrati.

I. ASPETTI GIURIDICI⁵

A. Strumenti giuridici internazionali

1. L'Italia ha ratificato la maggior parte dei principali strumenti giuridici internazionali nel campo della lotta al razzismo e all'intolleranza, ad eccezione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie e della Convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazionali. L'ECRI reputa opportuno che questi due strumenti siano ratificati al più presto.

B. Norme costituzionali

- *Disposizioni generali sull'uguaglianza*

2. La Costituzione italiana del 1948 contiene una clausola generale sull'uguaglianza (articolo 3), secondo la quale "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Non esiste una giurisprudenza specifica in materia di razzismo, ma occorre sottolineare che il principio dell'uguaglianza si applica nella pratica anche ai cittadini non italiani, poiché la Costituzione garantisce il rispetto dei "diritti inviolabili" dell'individuo (articolo 2), indipendentemente dalla sua nazionalità, e stabilisce che "la condizione giuridica degli stranieri è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali" (articolo 10, paragrafo 2). L'ECRI ritiene tuttavia che sarebbe opportuno considerare la possibilità di riesaminare la Costituzione per garantire espressamente l'uguaglianza e gli altri diritti dell'uomo a tutti gli individui che dipendono dalla giurisdizione italiana, e non solo ai cittadini italiani. Benché possano rivelarsi necessarie delle distinzioni in certe circostanze, vi si dovrebbe ricorrere unicamente qualora siano giustificate in una società democratica e siano previste dalla legge.

3. Un'altra clausola della Costituzione che ha svolto un ruolo nella lotta al razzismo e all'intolleranza, soprattutto in questi ultimi anni durante i quali hanno fatto la loro comparsa in Italia dei gruppi razzisti neofascisti (che si autodefiniscono "nazi-skins"), è la disposizione che vieta la riorganizzazione del partito fascista (disposizione finale XII della Costituzione).

- *Disposizioni relative alle minoranze*

4. Per quanto riguarda le minoranze linguistiche, la Costituzione italiana stabilisce che vengano tutelate "con apposite norme" (articolo 6). Tale principio ed altre situazioni specifiche giustificano il fatto che "alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali" (articolo 116). L'ECRI richiama soprattutto l'attenzione su queste ultime tre zone particolarmente sensibili,

⁵ Si può trovare nella pubblicazione CRI (95) 2 rev, elaborata per l'ECRI dall'Istituto svizzero di diritto comparato (si veda la bibliografia), una rassegna della legislazione esistente in Italia nel campo della lotta al razzismo e all'intolleranza.

trattandosi di regioni frontaliere d'Italia in cui vivono grandi minoranze, la cui situazione potrebbe venir presa in esame in modo particolare:

- la provincia di Bolzano gode di un potere legislativo speciale, che la differenzia dalle altre province italiane che non dispongono di tale potere. Lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige offre alla regione una vasta autonomia dal punto di vista finanziario, amministrativo e legislativo. Dal punto di vista linguistico, accorda l'uguaglianza dei diritti ai cittadini, indipendentemente dal gruppo linguistico al quale appartengono e garantisce l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica nella provincia di Bolzano per le situazioni amministrative che rientrano nella sfera di competenza della regione (vedi articoli 84-85 dello statuto). Prevede inoltre che "nelle località dove viene parlato il ladino, venga garantito il suo insegnamento nelle scuole elementari" (articolo 87 dello statuto).
- nella Valle d'Aosta, esistono delle disposizioni speciali riguardanti la maggioranza francofona, al fine di garantire l'uso della lingua francese, che gode di uno status equivalente a quello dell'italiano in questa regione (vedi articolo 30 dello statuto della Valle d'Aosta).
- in numerosi comuni del Friuli-Venezia Giulia, nei quali è ben rappresentata la minoranza slovena, la lingua slovena può essere utilizzata nelle relazioni con le autorità amministrative e giudiziarie (vedi articolo 5 dello statuto di Trieste). In certi casi, pare esistano degli atteggiamenti intolleranti verso la minoranza slovena, anche quando i suoi membri parlano bene l'italiano.

5. Si potrebbe esaminare la possibilità di ampliare e migliorare gli statuti riguardanti le minoranze. Tali provvedimenti potrebbero applicarsi ad una vasta fascia di minoranze, per esempio gli Albanesi (Sicilia ed Italia meridionale), i Catalani (ad Alghero, in Sardegna), i Croati (Molise), i francesi - provenzali (Valle d'Aosta e Piemonte), i Friulani, i Greci (Calabria, Puglia), i Ladini (Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia), gli Occitani (Piemonte, Calabria), gli Sloveni (Friuli-Venezia Giulia), i Tedeschi (Trentino Alto-Adige), nonché i Rom-Zingari.

- ***Legge sulla nazionalità e status dei cittadini stranieri***

6. La legge n° 39 del 28 febbraio 1990 ha posto le basi per una gestione adeguata dei problemi legati all'immigrazione. L'ECRI rileva che tale legge ha eliminato la cosiddetta "clausola di limitazione geografica italiana" anteriore, che era stata aggiunta alla Convenzione di Ginevra del 1951 relativa all'asilo (fino al 1989, l'Italia accettava, di norma, unicamente i richiedenti asilo provenienti da un paese d'Europa). La legge 39/1990 prevede delle misure d'urgenza in materia di asilo politico e d'ingresso e soggiorno di stranieri e di apolidi già presenti sul territorio. Inoltre, è attualmente proposta dal governo un'applicazione completa di una disposizione costituzionale relativa all'asilo, benché non sia stata ancora convertita in legge. Un disegno di legge sull'immigrazione, ugualmente sottoposto al Parlamento per esame, ha altresì lo scopo di migliorare le disposizioni esistenti, tenendo conto di considerazioni socio-politiche.

7. L'integrazione e la partecipazione alla vita della società degli stranieri che sono residenti da tempo potrebbero venir migliorate accordando loro alcuni diritti politici, quali il diritto di voto alle elezioni amministrative. Questo è uno dei punti coperti dalla suddetta legge in materia di immigrazione. Si tratta di una pratica adottata in certi altri paesi europei per i cittadini di paesi terzi. Il fatto di accordare il diritto di voto alle elezioni amministrative agli stranieri che risiedono nel paese da lungo tempo incoraggerebbe ugualmente i partiti politici ad impegnarsi a tenere pienamente conto degli interessi degli stranieri. La nuova legge sulla cittadinanza del 1992 ha purtroppo portato da 5 a 10 anni il periodo minimo di residenza necessario per presentare una richiesta per ottenere la cittadinanza italiana.

C. Disposizioni penali

8. Il codice penale italiano non contiene delle disposizioni in materia di lotta al razzismo e alla discriminazione razziale, che si ritrovano però in varie leggi speciali. Si possono tuttavia utilizzare numerose disposizioni del Codice penale con una portata più vasta per lottare contro le manifestazioni di intolleranza o di razzismo. Al fine di affrontare in maniera più efficace l'aumento di manifestazioni violente di razzismo e di intolleranza, il governo ha rivisto nel 1993 il diritto penale, con l'adozione della legge n° 205 relativa ai provvedimenti di urgenza tendenti a lottare contro il razzismo e la discriminazione etnica e religiosa. La legge introduce il concetto secondo il quale il motivo razzista connesso a qualsiasi atto criminale costituisce circostanza aggravante generale senza attenuanti e vieta la costituzione di organizzazioni, associazioni e movimenti tendenti ad istigare alla violenza o alla discriminazione razziale. Le vittime di tali atti criminali hanno il diritto di richiedere dei risarcimenti nel quadro di azioni penali.

9. Malgrado questo quadro giuridico relativamente ben sviluppato, sembra che l'Italia abbia delle difficoltà ad applicare la legislazione vigente e l'ECRI reputa che si dovrebbe prendere maggiormente in esame precisamente tale aspetto inerente all'applicazione della legislazione.

D. Disposizioni civili ed amministrative

10. Il diritto civile ed il diritto amministrativo non coprono in modo esauriente la discriminazione razziale, ad eccezione di certe disposizioni del diritto del lavoro. Ciò nonostante, le sanzioni previste in caso di discriminazione in materia occupazionale non sembrano complete, poiché non coprono la discriminazione puramente finanziaria. Non pare d'altronde che esista alcuna giurisprudenza in merito a tali disposizioni. Si potrebbe contemplare la possibilità di promulgare una serie di leggi speciali che vietino la discriminazione razziale in un certo numero di sfere di intervento, quali l'occupazione, le prestazioni di servizi, l'alloggio ecc.

- ***Legge in materia di detenzione***

11. Tale legge è basata sull'uguaglianza del trattamento dei detenuti (articolo 1 (2) della legge sulla detenzione), senza discriminazioni per motivi di nazionalità o di razza. Le prigioni italiane sono nondimeno spesso sovraffollate e le infrastrutture sono carenti; sono stati segnalati dei casi di maltrattamenti nei confronti di detenuti immigrati extracomunitari, soprattutto nordafricani, da parte delle forze di polizia, del personale carcerario o di altri detenuti. Alcune ONG hanno segnalato che le autorità reagiscono con lentezza quando si verificano tali episodi di maltrattamenti e che le sanzioni imposte sono lievi e spesso vengono sospese. Tali violazioni dei diritti dell'uomo dovrebbero essere severamente condannate e punite. In tal contesto, si dovrebbero seguire le conclusioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura, nonché del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite.

E Organi specializzati

12. L'esperienza di numerosi altri paesi europei ha dimostrato che degli organi specializzati, quali un Ombudsman o una commissione speciale possono dimostrarsi particolarmente validi nella lotta al razzismo e all'intolleranza. L'ECRI reputa che, per contenere il fenomeno del razzismo in Italia, si dovrebbe contemplare la possibilità di istituire un organismo specializzato, oppure una sezione speciale di una commissione per la tutela dei diritti dell'uomo in genere, che disponga di ampi poteri e responsabilità in questo campo. A tal fine potrebbe rivelarsi utile l'esempio di altri paesi che già dispongono di tali organi, a cui ci si potrebbe ispirare.

II. ASPETTI POLITICI

F. Educazione e formazione

- ***Insegnamento scolastico***

13. Una trasformazione della struttura del sistema italiano della pubblica istruzione è stata avviata allo scopo di integrare un maggior numero di figli di immigranti nel sistema scolastico. Il numero dei figli di immigranti è in continuo aumento. Si sta sviluppando una tendenza generale ad includere dei bambini non iscritti e si spera che tutti i bambini non iscritti finiranno per essere integrati. In questi ultimi anni, nuove norme hanno consentito di introdurre nelle scuole italiane l'educazione interculturale e multirazziale in quanto strategia atta ad agevolare l'integrazione degli stranieri e delle minoranze nella società italiana. Sono stati organizzati dei corsi di formazione per gli insegnanti ed è stata accordata una maggiore attenzione allo studio delle lingue e delle culture straniere. Tuttavia, il programma delle Nazioni Unite del 1995 per l'insegnamento e l'informazione in materia di diritti dell'uomo non è ancora stato avviato nelle scuole italiane. La situazione è positiva soprattutto per le minoranze di lingua tedesca e francese, visto il loro statuto speciale a livello della regione, ma anche per le minoranze che parlano sloveno e ladino, grazie alla messa in atto di un autentico sistema educativo bilingue. Questa buona pratica potrebbe costituire un valido esempio per migliorare l'insegnamento delle lingue impartito agli altri gruppi di minoranze linguistiche. Inoltre,

si potrebbe studiare la possibilità di una collaborazione tra il Ministero della Pubblica Istruzione e le minoranze, allo scopo di migliorare lo studio della lingua e della cultura d'origine.

- ***Formazione delle forze dell'ordine***

14. L'introduzione dell'insegnamento delle lingue straniere per i funzionari addetti ai controlli delle frontiere è un'iniziativa cui si plaude. La materia dei diritti dell'uomo viene insegnata agli ufficiali e sottufficiali delle forze di polizia e l'ECRI sostiene fermamente un progetto, che è attualmente allo studio, volto a generalizzare l'insegnamento dei diritti dell'uomo a tutte le forze di polizia. L'ECRI si compiace ugualmente del programma speciale introdotto durante gli anni '90 e inteso ad insegnare i diritti dell'uomo ai carabinieri e si augura che verrà proseguito.

G. Occupazione

15. Gli immigrati in situazione irregolare sono spesso disposti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro, senza alcuna tutela giuridica, ed a retribuzione molto bassa. Tale situazione provoca delle tensioni razziali sempre più forti, soprattutto presso le fasce della popolazione maggiormente svantaggiate sul piano sociale ed economico, che temono che gli immigrati possano "portar via" dei posti di lavoro agli italiani e che pensano che gli immigrati siano la causa dell'aumento della disoccupazione. E' vero che, anche nelle zone dell'Italia del Sud, relativamente svantaggiate, esistono lavori rifiutati dagli italiani e svolti dagli immigrati. Tuttavia gli immigrati, sia quelli in regola che i clandestini, hanno enormi difficoltà a trovare un lavoro. Una possibile soluzione sarebbe quella di fornire loro maggiori informazioni sulle possibilità di regolarizzare la loro situazione, ai sensi della nuova legge del 1995 relativa alla regolarizzazione. A tal proposito, è utile rammentare che nel corso del 1992 e per impulso della nuova legge n° 39/1990, è stata indetta una grande campagna di informazione rivolta agli extracomunitari per invitarli a rinnovare il loro permesso di soggiorno. E' stata inoltre pubblicata una brochure di informazione per spiegare la legge 39 in varie lingue e in modo chiaro ed accessibile.

16. Altri provvedimenti volti a migliorare la situazione dell'occupazione degli immigrati potrebbero comprendere un maggior sostegno per aiutare questi ultimi ad acquisire le competenze necessarie per trovare un lavoro. E' soprattutto necessario coordinare le misure concrete tra il Governo, i sindacati e le imprese, per giungere ad una migliore gestione della politica occupazionale e ad una migliore organizzazione della situazione degli extracomunitari che sono troppo spesso sfruttati.

H. Statistiche

17. Per quanto riguarda la frequenza di atti di discriminazione e di violenza razziale, esistono, da un lato, le statistiche ufficiali del "Dipartimento della pubblica sicurezza", basate sui casi segnalati dai commissariati e, dall'altro lato, le statistiche nel settore sociale, più ricche e più complete. Alcune ONG raccolgono parimenti delle informazioni statistiche, come l'Annuario dell'immigrazione, pubblicato dalla Caritas. In genere, la fonte statistica più importante di vari tipi di dati relativi alle minoranze e agli extracomunitari è

l'Istituto centrale di Statistica. Occorrerebbe adoperarsi per raccogliere statistiche più affidabili e raffrontabili, utilizzando, come base di tutti gli studi in merito, un formulario nazionale standardizzato per categorizzare l'origine etnica, previa consultazione accurata sull'accettabilità dello stesso, e garantendo una totale conformità con le leggi, i regolamenti e le raccomandazioni europee relative alla tutela dei dati e della privacy.

I. Media

18. L'influenza dei media nella società italiana è estremamente importante: la televisione svolge in particolare un ruolo fondamentale nella diffusione delle informazioni, poiché ogni regione italiana riceve almeno una rete privata. Si ritiene quindi che i media, e soprattutto la televisione, siano uno strumento prezioso per sensibilizzare la popolazione, e i giovani in particolare, ai vantaggi della tolleranza e ai pericoli rappresentati dal razzismo e dall'intolleranza. I media dovrebbero essere informati degli incidenti razzisti ed incoraggiati a parlare degli stessi in modo responsabile, nonché a diffondere delle informazioni positive sulle varie minoranze, per suscitare l'interesse dell'opinione pubblica rispetto ad altre culture e dimostrare i vantaggi della diversità culturale.

19. Una buona pratica che potrebbe essere ripetuta è quella di ritrasmettere dei programmi come "*Non solo nero*", un filmato contenente dei consigli per gli immigrati viventi in Italia, che era stato trasmesso durante la campagna di informazione del 1992 per la legge n° 39, come pure la trasmissione radiofonica "*Permesso di soggiorno*", per dare agli immigrati delle informazioni pratiche circa il loro soggiorno in Italia. Sarebbe opportuno che i media pubblici e privati prendessero in considerazione i bisogni nel campo dell'informazione, sia quella rivolta agli immigrati, che al resto della popolazione in materia di questioni connesse con l'immigrazione.

20. Nel campo dei media che si rivolgono alle minoranze, occorre notare che una sovvenzione dello Stato è accordata regolarmente a dei quotidiani destinati alle minoranze slovena e tedesca.

J. Altri settori

- *Assegnazione di alloggi*

21. Le politiche urbane presentano notevoli differenze da un comune all'altro nel campo dell'accesso agli alloggi popolari. Sono stati osservati frequenti casi di discriminazione in materia di alloggio nei confronti degli extracomunitari. E' stato segnalato che in numerose città pare non esista una vera politica urbana per gli alloggi e che sembra esistere una discriminazione in merito all'assegnazione degli alloggi popolari. Inoltre, le popolazioni svantaggiate considerano talvolta gli immigrati come dei concorrenti nel campo delle prestazioni sociali. La comunità rom/zingara, in modo particolare, incontra seri problemi di alloggio. Una migliore gestione dell'assegnazione degli alloggi ed altre iniziative condotte in collaborazione con le organizzazioni del volontariato potrebbero migliorare la situazione. In questo campo, il ruolo degli enti locali è particolarmente rilevante per organizzare una migliore integrazione degli immigrati, ai sensi della legge n° 39.

- ***Il volontariato***

22. Il volontariato svolge un ruolo sempre più rilevante in Italia per prevenire l'intolleranza e lottare contro le sue manifestazioni. Delle organizzazioni quali le ACLI, l'ARCI, Caritas, il "Forum delle donne native e migranti", il "Forum delle comunità straniere in Italia", il "Consiglio italiano per i rifugiati", la Lega italiana dei diritti dell'uomo, "Nero non sole" e l'"Opera nomadi" si adoperano molto per aiutare gli extracomunitari e i Rom/Zingari e per sensibilizzare la popolazione italiana. La loro attività contribuisce a permettere alle minoranze e soprattutto agli immigrati, di partecipare pienamente alla vita della società italiana. Potrebbero venir adottate delle misure che consentano di coordinare maggiormente le attività dello Stato e quelle delle ONG; il "Consiglio italiano dei rifugiati" svolge un ruolo importante al riguardo.

* * *

Dati generali forniti dalle autorità nazionali

Per garantire la coerenza, l'ECRI ha ripreso in questa tabella, nelle sue relazioni CBC, unicamente i dati statistici contenuti nelle risposte dei governi al questionario dell'ECRI.

Tale questionario era stato inviato al governo italiano il 13 luglio 1994. Il governo italiano non ha risposto al questionario dell'ECRI.

* *Popolazione dell'Italia: 56. 960. 600 abitanti (al 31 dicembre 1994). Tale cifra è tratta dalla pubblicazione del Consiglio d'Europa "Recente evoluzione demografica in Europa" (si veda la bibliografia).*

BIBLIOGRAFIA

Questa bibliografia indica le principali fonti consultate nel corso dello studio della situazione in Italia; non elenca tutte le fonti di informazione (media, contatti nel paese, ONG nazionali ecc.) che sono state utilizzate.

1. "Maltrattamenti in Italia", rapporto di Amnesty International
2. Rapporto di Amnesty International, 1996
3. Laura Balbo e Luigi Manconi. *"I razzismi reali"*, Milano, 1992
4. Beuttler Ulrich. *Immigration und Fremdfeindlichkeit in Italien*, pubblicato in *Politik und Zeitgeschichte*, 48, 24 novembre 1995, 29-37
5. Caritas di Roma *Immigrazione, Dossier statistico '95*, Roma, 1995
6. CERD/C/ann.1: rapporto presentato dall'Italia al CERD
7. CERD/C/SR. 1075: Consideration of reports, comments and information submitted by States parties: Italy
8. Collicelli Carla. *Immigration and Cultural Anxiety in Italy*, pubblicato in *Affari sociali internazionali*, anno 23, n° 2, 1995, 143-151
9. Edizioni del Consiglio d'Europa. *Recente evoluzione demografica in Europa, Italia*, 1994, 157-164
10. CRI (95) 2 rev: disposizioni giuridiche esistenti negli Stati membri del Consiglio d'Europa al fine di combattere il razzismo e l'intolleranza, documento del Consiglio d'Europa, 1996
11. *Country Reports on Human Rights Practice*, US Department of State publication, 1994, 1995
12. "Messaggio ecumenico sull'immigrazione". Analisi della situazione, riaffermazione di principi e proposte concrete, pubblicato in *Affari sociali internazionali*, Anno 22, n° 3, 1994, 211-218
13. United Nations Press Release. HR/CERD/7-9, CERD takes up report of Italy, 1995
14. Wievioska Michel et al. L'Italie en mutation, in *Racisme et xénophobie en Europe: une comparaison internationale*, 1994, 217-283
15. "Ma_nahmen für die Bevölkerung Südtirols (Paket)", 30 novembre 1969
16. Statuto speciale del Trentino Alto-Adige
17. Memorandum di intesa relativo al territorio libero di Trieste
18. Statuto speciale della Valle d'Aosta
19. Lavori della Commissione europea per la democrazia mediante il diritto, Consiglio d'Europa, 391-397
20. Woodcock George. The New Autonomy Statute of Trentino Alto-Adige (The End of the South-Tyrol Question), pubblicato in *Il Politico*, 1992, anno LVII, n°1, 127-145
21. Fenet Alain. La fin du litige italo-autrichien sur le Haut-Adige-Tyrol du Sud, pubblicato in *Annuaire français de droit international*, xxxix, 1993, 357-376
22. *New Xenophobia in Europe*, Baumgartl B e Favell A, eds, Kluwer Law International, 1995
23. Conclusioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti disumani o degradanti
24. Conclusioni del Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite
25. Conclusioni del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite.